

**Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing**

PARTE I – PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 – Finalità .....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Soggetti che possono effettuare la segnalazione .....	3
Art. 4 – Oggetto della segnalazione.....	4
Art. 5 – I canali di segnalazione .....	4
Art. 6 – Le segnalazioni interne.....	5
PARTE II – IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.....	6
Capo I – La gestione del canale interno di segnalazione.....	6
Art. 7 – Soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni .....	6
Art. 8 – I poteri del RPCT nella gestione delle segnalazioni.....	6
Art. 9 – Assenza temporanea del RPCT .....	7
Art. 10 – Segnalazione inviata a un soggetto diverso da quello preposto alla sua gestione .....	7
Capo II – La segnalazione in forma scritta.....	7
Art. 11 – Segnalazione mediante la piattaforma informatica .....	7
Art. 12 – Segnalazione a mezzo del servizio postale.....	7
Capo III – La segnalazione in forma orale .....	8
Art. 13 – Richiesta di incontro diretto con il RPCT .....	8
Art. 14 – Incontro diretto e formazione del processo verbale .....	8
PARTE III – LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
Art. 15 – Fase di registrazione e avviso di ricevimento.....	9
Art. 16 – Fase di valutazione preliminare.....	9
Art. 17 – Inammissibilità della segnalazione.....	9
Art. 18 – Integrazione della segnalazione.....	9
Art. 19 – Fase istruttoria .....	10
Art. 20 – Fase conclusiva.....	10
PARTE IV – RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....	10
Art. 21 – Obbligo di riservatezza e diritto di accesso.....	10
Art. 22 – Il Custode dell’identità del segnalante .....	11
Art. 23 – Accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT .....	11
Art. 24 – Le segnalazioni anonime.....	11
PARTE V – TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PROTETTI.....	12
Art. 25 – I soggetti tutelati in caso di segnalazione.....	12
Art. 26 – Condizioni per la fruizione delle misure di protezione .....	12
Art. 27 – Divieto di ritorsione .....	12
Art. 28 – Protezione dalle ritorsioni .....	13

Art. 29 – Limitazioni di responsabilità.....	13
Art. 30 – Rinunce e transazioni .....	13
Art. 31 – Revoca delle misure di protezione .....	13
PARTE VI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	13
Art. 32 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 33 – Misure di sicurezza.....	14
Art. 34 – Conservazione dei dati personali.....	14
Art. 35 – Utilizzo delle segnalazioni per la redazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.....	14
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 36 – Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing .....	14
Art. 37 – Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura .....	15
Art. 38 – Disposizioni finali e transitorie .....	15
Allegato n. 1 – Modulo per la segnalazione a mezzo posta o orale di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo .....	16
Allegato n. 2 – Dichiarazione di identità.....	21
Allegato n. 3 – Modulo per la richiesta di incontro diretto con il RPCT per la segnalazione di whistleblowing in forma orale .....	21
Allegato n. 4 – Informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali.....	23
Allegato n. 5 – Informativa al segnalato sul trattamento dei dati personali .....	26

## PARTE I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

1. L’Università degli Studi dell’Aquila, di seguito anche “*Ateneo*” o “*Amministrazione*”, intende favorire l’emersione di possibili violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o della propria integrità.
2. Con il presente Regolamento, l’Università degli Studi dell’Aquila, sentite le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, disciplina il proprio canale interno per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* anche al fine di agevolare e diffondere la conoscenza di tale istituto per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
  - a. “*D.lgs. n. 24/2023*”: il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 15.03.2023, avente ad oggetto la “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*”;
  - b. “*Autorità*” o “*ANAC*”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - c. “*Autorità giudiziaria*”: la magistratura civile, penale, amministrativa o contabile;
  - d. “*RPCT*”: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi dell’Aquila;
  - e. “*Custode dell’identità*”: il RPCT dell’Università degli Studi dell’Aquila, nella qualità specificata all’art. 22;
  - f. “*contesto lavorativo*”: il luogo o l’attività lavorativa nell’ambito della quale il segnalante ha acquisito le informazioni sulle violazioni;
  - g. “*violazioni*”: i comportamenti, gli atti o le omissioni che violano il diritto dell’Unione e/o le

disposizioni normative nazionali ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli Studi dell'Aquila;

- h. “*segnalazione*”: la comunicazione di informazioni, in forma scritta od orale, avente a oggetto possibili violazioni;
  - i. “*segnalazione interna*”: la comunicazione di informazioni, in forma scritta od orale, presentata tramite il canale interno attivato dall'Università degli Studi dell'Aquila e avente a oggetto possibili violazioni;
  - j. “*segnalazione esterna*”: la comunicazione di informazioni, in forma scritta od orale, presentata all'ANAC ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023 ed avente a oggetto possibili violazioni;
  - k. “*segnalante*” o “*whistleblower*”: la persona fisica che segnala informazioni sulle possibili violazioni di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
  - l. “*persona coinvolta*”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come responsabile della violazione o come soggetto comunque implicato;
  - m. “*facilitatore*”: la persona fisica che assiste il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
  - n. “*divulgazione pubblica*”: la comunicazione di informazioni su possibili violazioni effettuata a mezzo stampa, tramite strumenti elettronici o con altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
  - o. “*ritorsione*”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti del *whistleblower* in ragione della sua segnalazione, che ha provocato o che può provocargli, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto;
  - p. “*piattaforma informatica*”: basata sul *software open source* GlobaLeaks, adottata dall'Università degli Studi dell'Aquila per ricevere e gestire le segnalazioni interne di *whistleblowing*; dotata di un protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante della persona coinvolta, dei soggetti menzionati, per qualunque titolo, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata; conforme alle indicazioni fornite dall'ANAC.
2. Per ulteriori definizioni non espressamente richiamate dal comma 1 si rinvia all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023.

### **Art. 3 – Soggetti che possono effettuare la segnalazione**

1. Possono effettuare la segnalazione in forma scritta od orale, per comunicare informazioni su possibili violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila:
  - a. dipendenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato, nonché tutti coloro che hanno un rapporto collaborativo strutturato con l'Università degli Studi dell'Aquila;
  - b. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
  - c. dottorandi e assegnisti di ricerca, che operano presso l'Università degli Studi dell'Aquila, in quanto assimilabili ai tirocinanti;
  - d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
  - e. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila (titolari di rapporti di lavoro autonomo; titolari di rapporti di collaborazione quali: rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o altri che si sostanziano in una prestazione di opera continuativa e coordinata; rapporti di lavoro parasubordinato);
  - f. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
  - g. dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, che operano nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
  - h. azionisti, da intendersi come persone fisiche che detengano azioni in un soggetto del settore pubblico con veste societaria (ad esempio, società in controllo pubblico, società *in house*, società cooperative, ecc.) operante nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila, che siano venuti a conoscenza di informazioni su possibili violazioni in ragione dei diritti di cui sono titolari e

- del loro ruolo;
- i. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Università degli Studi dell'Aquila (ad esempio, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, rappresentanti della componente studentesca negli organi universitari, ecc.), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. Il *whistleblower* che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è tenuto a denunciare anche alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

#### **Art. 4 – Oggetto della segnalazione**

1. Possono essere oggetto di segnalazione:
  - a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - b. condotte che violino le norme richiamate dall'allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023, relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - c. atti e/o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - d. atti e/o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
  - e. atti e/o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.
2. Possono essere oggetto di segnalazione, altresì, i fondati sospetti nutriti dal *whistleblower*, sulla base di elementi concreti, che riguardino violazioni commesse o che, benché non ancora consumate, potrebbero essere commesse nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila, nonché le condotte commissive e/o omissive volte ad occultare tali violazioni.
3. Possono essere considerati fondati i sospetti ingenerati da condotte precise e concordanti, sintomatiche di una violazione.
4. Non sono assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:
  - a. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del *whistleblower*, attinenti esclusivamente al suo rapporto individuale di lavoro oppure alle sue relazioni con figure gerarchicamente sovraordinate;
  - b. violazioni già disciplinate, in via obbligatoria, da atti dell'Unione europea o nazionali ricompresi tra quelli indicati dall'allegato 1, parte II, del D.Lgs. n. 24/2023;
  - c. violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - d. notizie palesemente prive di fondamento e informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o che sono frutto di indiscrezioni e vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "*voci di corridoio*");
  - e. mere irregolarità dell'azione amministrativa.
5. Le irregolarità di cui al comma 4 lett. e) possono costituire "*elementi concreti*" di sospetto, di cui al comma 2, allorché riconducibili a condotte precise e concordanti sintomatiche di una violazione che il segnalante, in buona fede, possa ritenere essere stata commessa o in procinto di essere commessa.
6. La segnalazione deve riguardare le possibili violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza:
  - a. antecedentemente all'instaurarsi del rapporto di lavoro, nel corso del processo di selezione del personale o in altre fasi precontrattuali;
  - b. durante il periodo di prova;
  - c. in costanza del rapporto lavorativo. In tal caso, la segnalazione può essere effettuata anche successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro.

#### **Art. 5 – I canali di segnalazione**

1. I canali di segnalazione individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 sono i seguenti:
  - a. canale interno al soggetto pubblico;

- b. canale esterno, attivato e gestito in via esclusiva dall'ANAC, al cui sito istituzionale si rimanda;
  - c. divulgazione pubblica;
  - d. denuncia all'Autorità giudiziaria.
2. L'utilizzo del canale interno è prioritario rispetto agli altri in quanto più prossimo all'origine delle violazioni.
  3. È possibile effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:
    - a. assenza, inattività o non conformità del canale interno di segnalazione alle previsioni normative;
    - b. il *whistleblower* ha già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito nei termini di legge;
    - c. il *whistleblower* ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni;
    - d. il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  4. È, altresì, possibile effettuare la segnalazione esterna nel caso in cui la persona coinvolta nella segnalazione sia il RPCT dell'Università degli Studi dell'Aquila.
  5. Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:
    - a. il *whistleblower* ha previamente effettuato una segnalazione interna e una esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, ricorrendo una delle condizioni innanzi precisate al comma 3, senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge;
    - b. il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    - c. il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere, sulla base di elementi concreti, che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un seguito efficace in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

#### **Art. 6 – Le segnalazioni interne**

1. Le segnalazioni interne possono essere effettuate con le seguenti modalità:
  - a. in forma scritta, tramite la piattaforma informatica oppure a mezzo del servizio postale;
  - b. in forma orale, mediante un incontro diretto con il RPCT, previa richiesta del segnalante.
2. Le interlocuzioni tra RPCT e *whistleblower* hanno luogo con le seguenti modalità:
  - a. nel caso di segnalazione tramite la piattaforma informatica, mediante la funzione di messaggistica nello stesso integrata;
  - b. nel caso di segnalazione a mezzo posta, tramite il servizio postale;
  - c. nel caso di segnalazione in forma orale, tramite il servizio postale o incontri diretti con il RPCT.
3. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata per consentire ai soggetti preposti alla sua gestione di effettuare gli opportuni accertamenti. In particolare, devono risultare chiare:
  - a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata la violazione;
  - b. la descrizione del fatto;
  - c. le generalità della persona coinvolta o gli elementi utili a identificarla;
  - d. se note, le generalità dei soggetti eventualmente in grado di riferire sui fatti segnalati;
  - e. tutte le informazioni utili per accertare le possibili violazioni;
  - f. le evidenze documentali in grado di fornire elementi di fondatezza ai fatti segnalati.
4. Il segnalante dichiara se intende comunicare i propri dati personali e, in caso affermativo, compila tutti i campi presenti nell'applicativo o, in caso di segnalazione a mezzo posta o orale, nell'apposito Allegato 2 "*Dichiarazione di identità*".
5. Il segnalante che dichiara di non voler comunicare i propri dati personali non può beneficiare delle misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023, attesa l'impossibilità di identificarlo e qualificarlo ai sensi dell'art. 3 comma 1, e la segnalazione viene gestita dall'Università degli Studi dell'Aquila secondo quanto stabilito all'art. 24.

## PARTE II – IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

### Capo I – La gestione del canale interno di segnalazione

#### Art. 7 – Soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT è il soggetto cui è affidato il compito di gestire, in autonomia, con imparzialità e indipendenza, il canale interno per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.
2. Il RPCT, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza sancito dall'art. 21, ha facoltà di decidere se sovrintendere personalmente alla fase istruttoria del procedimento di gestione della segnalazione di *whistleblowing* oppure se, di volta in volta, affidarla a una o più unità di personale, denominate "istruttori", individuate con apposito atto organizzativo.
3. Il RPCT sottopone al vaglio dell'istruttore i documenti strettamente necessari per l'espletamento della fase istruttoria, avendo cura di oscurarne le parti contenenti dati personali e/o riferimenti diretti o indiretti al segnalante, alla persona coinvolta, al facilitatore o alle persone comunque menzionate nella segnalazione.
4. Gli istruttori:
  - a. sono dipendenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, specificatamente formati per la gestione del canale interno di segnalazione e non appartenenti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e al Collegio di disciplina;
  - b. su incarico del RPCT, ritirano i plichi trasmessi a mezzo posta e lo consegnano al Responsabile del protocollo ufficiale di Ateneo;
  - c. accedono alle segnalazioni loro assegnate, anche separatamente dal RPCT, unicamente per svolgere le attività da questi delegate loro;
  - d. non possono riassegnare ad altro istruttore le segnalazioni loro affidate dal RPCT;
  - e. non possono accedere né ottenere l'accesso ai dati identificativi del *whistleblower*;
  - f. sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza, di cui all'art. 21.

#### Art. 8 – I poteri del RPCT nella gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT svolge le seguenti attività:
  - a. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
  - b. all'occorrenza, interloquisce con il segnalante per trasmettere avvisi, richiedere chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, della segnalazione;
  - c. valuta l'ammissibilità della segnalazione;
  - d. assicura alle segnalazioni un seguito diligente;
  - e. se necessario, richiede documenti ed informative ad altri uffici dell'Ateneo e ascolta le persone informate sui fatti;
  - f. offre riscontro al segnalante circa gli esiti della segnalazione.
2. I dipendenti dell'Università degli Studi dell'Aquila ascoltati dal RPCT nell'ambito di una segnalazione di *whistleblowing* sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 21.
3. Il RPCT può convocare la persona coinvolta nella segnalazione ovvero la può sentire, su richiesta della stessa, personalmente o mediante procedimento cartolare volto all'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
4. Non spetta al RPCT, a pena di sconfinare nelle competenze degli organi a ciò preposti dall'Ateneo ovvero dell'Autorità giudiziaria:
  - a. accertare le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti nella segnalazione, qualunque natura esse abbiano;
  - b. svolgere controlli di legittimità o di merito sugli atti ed i provvedimenti amministrativi richiamati dalla segnalazione.
5. Qualora il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto a una specifica segnalazione, comunica al segnalante, in via riservata, la necessità di trasmetterla direttamente all'ANAC tramite il canale esterno di cui all'art. 5 commi 3 e 4.
6. Nell'ipotesi di avvicendamento del RPCT, il nuovo Responsabile subentra nella gestione delle segnalazioni dallo stato in cui si trovano.
7. Alla cessazione dell'incarico, le credenziali di autenticazione del RPCT uscente sono disattivate al fine di evitare possibili accessi illegittimi alla piattaforma informatica.

#### **Art. 9 – Assenza temporanea del RPCT**

1. Nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza o un impedimento imprevisto del RPCT, la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* è temporaneamente affidata ad unità appositamente nominata in qualità di reggente, qualificata e in possesso di competenze e conoscenze specifiche.
2. Il reggente esercita le medesime funzioni del RPCT, previste e disciplinate dal presente Regolamento, e osserva gli stessi obblighi.

#### **Art. 10 – Segnalazione inviata a un soggetto diverso da quello preposto alla sua gestione**

1. Qualora la segnalazione interna venga presentata a un soggetto diverso dal RPCT, questi provvede a inoltrargliela, entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale avviso della trasmissione al segnalante.
2. Il soggetto di cui sopra è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza, sancito dall'art. 21.

### **Capo II – La segnalazione in forma scritta**

#### **Art. 11 – Segnalazione mediante la piattaforma informatica**

1. L'Università degli Studi dell'Aquila si è dotata di una piattaforma informatica liberamente accessibile dal sito istituzionale dell'Amministrazione seguendo il percorso "*Amministrazione trasparente*", "*Altri contenuti*", "*Prevenzione della corruzione*", "*Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)*".
2. L'utilizzo della piattaforma informatica costituisce lo strumento prioritario per la trasmissione delle segnalazioni interne.
3. La piattaforma informatica prevede due distinte tipologie di utenti:
  - a. il *whistleblower*;
  - b. il *ricevente, RPCT*, che visualizza l'elenco delle segnalazioni acquisite dal sistema.
4. La piattaforma informatica:
  - a. prevede la possibilità di inserire sia segnalazioni anonime che segnalazioni dichiarate. In fase di apertura della segnalazione, il *whistleblower* ha la possibilità di scegliere se fornire i propri dati identificativi, quali nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma. Se non forniti, il *whistleblower* può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione.
  - b. Nel caso in cui il *whistleblower* abbia inserito i propri dati identificativi sulla piattaforma, il *RPCT* ha la possibilità di accedere all'interno della segnalazione. Tali informazioni identificative del *whistleblower* sono visualizzabili separatamente dai contenuti della segnalazione. Per ragioni di sicurezza del processo e di audit, in fase di primo accesso ai dati identificativi del *whistleblower*, il sistema registra la data e l'utenza che ha effettuato la richiesta di visualizzazione.
  - c. dispone di una funzione di messaggistica integrata, che consente al segnalante ed al *RPCT* di comunicare nella massima riservatezza e di trasmettere file.
5. Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un *codice* attraverso il quale il *segnalante* potrà e accedere alla segnalazione inviata, dialogare con il *RPCT* e allegare eventuali altri documenti. È onere del *whistleblower* custodire accuratamente il *codice*, atteso che non può essere replicato e che in caso di suo smarrimento non sarà più possibile accedere alla segnalazione.
6. Il *whistleblower* può accedere alla propria segnalazione in qualunque momento per comunicare con il *RPCT*, per trasmettere ulteriori informazioni/documenti e per monitorarne l'esito.

#### **Art. 12 – Segnalazione a mezzo del servizio postale**

1. In via residuale, nel caso in cui l'applicativo presenti malfunzionamenti temporanei oppure il segnalante non abbia familiarità con le procedure informatiche o non disponga di strumenti informatici, le segnalazioni possono essere trasmesse all'Università degli Studi dell'Aquila a mezzo del servizio postale, utilizzando:
  - a. l'Allegato 1 "*Modulo per la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo*", sezioni I, II, III,
  - b. l'Allegato 2 "*Dichiarazione di identità*", ove di interesse.
2. Il plico da trasmettere deve essere composto da due distinte buste da lettera, sigillate:

- a. la prima contenente l'Allegato 1, con eventuale documentazione di supporto;
- b. la seconda contenente, ove di interesse, l'Allegato 2, dedicato alla raccolta dei dati personali, e una fotocopia del documento di identità del segnalante;

e deve essere sigillato e indirizzato a:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi dell'Aquila

Piazza Santa Margherita, 2

67100 – L'Aquila

avendo cura di indicare all'esterno "*Riservato-Whistleblowing*".

3. Quando all'Ateneo pervengano plichi con le caratteristiche sopra specificate, il personale addetto alla ricezione della posta ne dà immediata comunicazione al RPCT, con la massima discrezione e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 21.
4. Il RPCT, personalmente o tramite un istruttore appositamente incaricato, ritira il plico e lo fa protocollare, in forma riservata.
5. Le segnalazioni trasmesse a mezzo del servizio postale senza la specificazione dei dati personali del segnalante e/o prive della dicitura "*Riservato-Whistleblowing*" sono considerate alla stregua di quelle ordinarie e, come tali, sono gestite dall'Università ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

### Capo III – La segnalazione in forma orale

#### Art. 13 – Richiesta di incontro diretto con il RPCT

1. In caso di segnalazione in forma orale, la tutela dell'identità del segnalante potrebbe risultare più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del *whistleblower* presso gli uffici dell'Università degli Studi dell'Aquila.
2. L'incontro diretto con il RPCT può essere richiesto a mezzo del servizio postale.
3. Il segnalante:
  - a. formula la richiesta, avvalendosi dell'Allegato 3;
  - b. la inserisce in una busta da lettera;
  - c. annota sulla parte esterna della busta la dicitura "*Riservato-Whistleblowing*" affinché la stessa venga gestita e consegnata secondo quanto disposto dall'art. 12 commi 3, 4 e 5;
  - d. indirizza la busta al recapito indicato all'art. 12 comma 2.
4. Il RPCT avvisa il segnalante di aver ricevuto la richiesta di incontro, nel termine di sette giorni:
  - a. dalla sua ricezione, ove trasmessa tramite la piattaforma informatica;
  - b. dalla sua consegna, ove trasmessa a mezzo del servizio postale.
5. Contestualmente, il RPCT comunica la data dell'incontro, da fissarsi entro un termine ragionevole.
6. Se il richiedente non fornisce i propri dati identificativi, il RPCT non dà seguito alla richiesta, in quanto anonima, e la archivia, salvo quanto previsto dall'art. 24.

#### Art. 14 – Incontro diretto e formazione del processo verbale

1. In occasione dell'incontro, prima di ricevere la segnalazione in forma orale, il RPCT consegna al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4) e ne acquisisce il consenso a riportare gli esiti dell'incontro in un apposito processo verbale.
2. L'interlocuzione avviene sotto forma di domande, poste dal RPCT, e di risposte, fornite dal segnalante.
3. Al termine dell'incontro, il RPCT:
  - a. comunica al *whistleblower* che le successive interlocuzioni avranno luogo a mezzo della piattaforma informatica oppure del servizio postale oppure tramite ulteriori incontri. Le comunicazioni intercorse a mezzo posta tra RPCT e segnalante sono allegare agli atti della segnalazione e unitamente ad essi vengono custodite in appositi archivi;
  - b. redige un processo verbale dell'incontro, anche avvalendosi di quanto indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2;
  - c. in qualità di Custode dell'identità, acquisisce il documento di identità del segnalante che custodisce unitamente all'Allegato 2, separatamente dal contenuto della segnalazione.
4. Nel processo verbale del primo incontro il RPCT riporta, espressamente, di aver consegnato al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4) e di avergli comunicato quanto previsto dal comma 3 lett. a).
5. Il RPCT redige un apposito processo verbale in occasione di ogni ulteriore successivo incontro con il



segnalante.

6. Tutti i processi verbali:
  - a. sono verificati e, all'occorrenza, rettificati dal segnalante prima di essere da questi sottoscritti, unitamente al RPCT, per ratifica e conferma del loro contenuto, su ogni pagina;
  - b. sono allegati agli atti della segnalazione e con essi custoditi.

### **PARTE III – LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

#### **Art. 15 – Fase di registrazione e avviso di ricevimento**

1. La fase di registrazione consiste nell'assegnazione alla segnalazione di un numero identificativo.
2. In caso di segnalazione o di richiesta di incontro diretto con il RPCT trasmessa attraverso la piattaforma informatica, il numero identificativo coincide con il *codice*; in caso di segnalazione o di richiesta di incontro diretto con il RPCT trasmessa a mezzo del servizio postale, con il numero di protocollo riservato assegnato.
3. Se la segnalazione è stata trasmessa tramite la piattaforma informatica, il RPCT, entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento mediante la funzione di messaggistica integrata nello stesso.
4. Se la segnalazione è stata trasmessa a mezzo del servizio postale, il RPCT, entro sette giorni dalla protocollazione, riscontra il *whistleblower* per:
  - a. rilasciare l'avviso di ricevimento della segnalazione;
  - b. comunicare il numero identificativo della segnalazione;
  - c. informarlo circa la necessità di custodire accuratamente il numero identificativo della segnalazione.

#### **Art. 16 – Fase di valutazione preliminare**

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare della segnalazione per verificarne l'ammissibilità e per qualificare la natura giuridica e la rilevanza delle violazioni rivelate dal *whistleblower*.
2. Il RPCT si pronuncia sull'ammissibilità della segnalazione nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti, in caso di segnalazione in forma scritta, dalla data della sua ricezione o protocollazione e, in caso di segnalazione in forma orale, dalla data dell'incontro diretto.

#### **Art. 17 – Inammissibilità della segnalazione**

1. La segnalazione priva dei requisiti necessari per essere istruita è dichiarata inammissibile quando:
  - a. abbia a oggetto violazioni verificatesi al di fuori del contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila. In tal caso, l'esame della segnalazione compete al RPCT dell'Ente cui i fatti si riferiscono;
  - b. esuli dalle competenze del RPCT;
  - c. sia sprovvista del requisito soggettivo e/o di quello oggettivo di cui agli artt. 3 e 4;
  - d. non sia riconducibile a ragioni di tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Università degli Studi dell'Aquila;
  - e. abbia ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti o pendenti dinanzi alle Autorità competenti (Autorità giudiziaria; ANAC);
  - f. verta su violazioni di lieve entità.
2. La segnalazione dichiarata inammissibile è archiviata dal RPCT senza dare seguito alla fase istruttoria del procedimento. Dell'archiviazione è data comunicazione scritta e motivata al segnalante.

#### **Art. 18 – Integrazione della segnalazione**

1. La segnalazione incompleta può essere integrata, su richiesta del RPCT, entro un termine perentorio qualora questa:
  - a. non sia sufficientemente circostanziata, come previsto dall'art. 6 comma 3;
  - b. sia costituita da soli documenti, senza alcuna descrizione delle violazioni.In tali casi, la fase di valutazione preliminare della segnalazione resta sospesa e il termine di cui all'art. 20 comma 4 prende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni e/o dei documenti richiesti. In ipotesi di mancata integrazione, la stessa verrà dichiarata inammissibile secondo le modalità indicate nell'art. 17, comma 2.

### **Art. 19 – Fase istruttoria**

1. Se il RPCT reputa ammissibile la segnalazione, accorda al segnalante e agli altri soggetti protetti le tutele previste dall'art. 26 e dà avvio alla fase istruttoria.
2. Nell'espletamento dell'attività istruttoria, il RPCT, a titolo esemplificativo, può:
  - a. richiedere il supporto e/o la collaborazione di altri Uffici dell'Università degli Studi dell'Aquila;
  - b. acquisire documenti;
  - c. acquisire informazioni, pareri e/o memorie difensive, verbalmente o per iscritto;
  - d. ricercare informazioni su *database* pubblici;
  - e. effettuare audizioni.
3. Le attività di cui al comma 2 devono svolgersi nel pieno rispetto:
  - a. delle disposizioni sui controlli a distanza mediante “*impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*” (art. 4 della legge n. 300/1970, cui fa rinvio l'art. 114 del D.lgs. n. 196/2003);
  - b. delle norme che vietano al datore di lavoro di effettuare indagini “*anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore*” (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 10 del D.lgs. 10 n. 276/2003, art. 113 del D.lgs. n. 196/2003);
  - c. della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Tutti i dipendenti dell'Università degli Studi dell'Aquila garantiscono al RPCT una collaborazione piena, leale e tempestiva, ivi compresi quelli afferenti agli Uffici interessati dall'attività di verifica.
5. Il RPCT tiene traccia delle attività istruttorie espletate in appositi processi verbali.
6. Qualora il RPCT reputi che la segnalazione non necessiti di attività istruttoria avvia la fase conclusiva del procedimento, sulla scorta delle evidenze documentali trasmesse.

### **Art. 20 – Fase conclusiva**

1. Qualora il RPCT ravvisi il *fumus* della fondatezza della segnalazione, espunto ogni riferimento superfluo ai dati personali del segnalante e degli altri soggetti tutelati, nonché ogni informazione dalla quale tali elementi possano evincersi, provvede a darne informazione:
  - a. al Rettore, qualora la segnalazione riguardi personale docente,
  - b. all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), qualora la segnalazione riguardi personale tecnico amministrativo.
2. Il Rettore e l'UPD, rispettivamente, informano tempestivamente il RPCT circa:
  - a. i provvedimenti assunti per tutelare l'interesse pubblico e/o l'integrità dell'Università degli Studi dell'Aquila, anche mediante denuncia ad Enti o Autorità competenti (ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica, Procura della Repubblica, Tribunale, Corte dei Conti, ecc.);
  - b. l'esito dei procedimenti disciplinari a carico del soggetto ritenuto responsabile della violazione e le sanzioni eventualmente irrogate.
3. il RPCT reputi la segnalazione infondata, provvede ad archivarla.
4. Il RPCT, in ogni caso, fornisce riscontro al *whistleblower*, con comunicazione scritta e motivata:
  - a. nel caso di segnalazione in forma scritta, entro 3 mesi dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento della segnalazione, di cui all'art. 15 comma 2 e 3, o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi decorrenti dal settimo giorno entro il quale lo stesso avrebbe dovuto essere rilasciato;
  - b. nel caso di segnalazione in forma orale, entro tre mesi dalla data dell'incontro.
5. Nel caso in cui la segnalazione sia stata integrata con documenti e/o informazioni rilevanti ai fini della conclusione del procedimento, la comunicazione di cui al comma 4 è fornita entro 3 mesi dalla data della loro ricezione.

## **PARTE IV – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

### **Art. 21 – Obbligo di riservatezza e diritto di accesso**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante o qualsiasi informazione dalla quale la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso dell'interessato.
3. Nell'ambito dei procedimenti penali, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

4. Nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alle violazioni segnalate, anche nell'ipotesi in cui detti procedimenti siano conseguenti alla stessa segnalazione.
6. Qualora la contestazione di addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulle violazioni segnalate e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il contenuto della segnalazione sarà utilizzabile, nell'ambito del procedimento disciplinare, soltanto previo consenso espresso del *whistleblower* a rivelare la propria identità.
7. Al segnalante è richiesto di concedere o negare il consenso espresso a rivelare la propria identità, allorché:
  - a. nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato dall'Università degli Studi dell'Aquila, fondato in tutto o in parte su una segnalazione di *whistleblowing*, l'incolpato, per esercitare il proprio diritto di difesa, richieda di conoscere l'identità del segnalante o il contenuto della segnalazione;
  - b. nel procedimento di gestione della segnalazione interna, la rivelazione dell'identità del segnalante o del contenuto della segnalazione sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
8. La richiesta di cui al comma 7, lettere a) e b), è trasmessa al segnalante:
  - a. mediante la funzione di messaggistica integrata, nel caso di segnalazione tramite piattaforma informatica;
  - b. tramite il servizio postale, nel caso di segnalazione a mezzo posta;
  - c. tramite il servizio postale o verbalmente, nel caso di segnalazione in forma orale.
9. La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate va garantita dall'Ateneo nonché dalle Autorità cui le segnalazioni vengono trasmesse in quanto di loro competenza, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.
10. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza costituisce un grave illecito.
11. Alle segnalazioni non è applicabile la normativa in materia di diritto di accesso, prevista dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e di accesso civico, disciplinato dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

#### **Art. 22 – Il Custode dell'identità del segnalante**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Aquila il Custode dell'identità coincide con il RPCT.
2. Il Custode dell'identità accede all'identità del segnalante.
3. In caso di segnalazione trasmessa a mezzo del servizio postale ovvero effettuata in forma orale:
  - a. il RPCT/Custode dell'identità redige un processo verbale esplicativo delle ragioni che giustificano l'accesso ai dati personali del segnalante e lo allega alla segnalazione;
  - b. il Custode dell'identità conserva l'Allegato 2 e il documento di riconoscimento del segnalante in busta chiusa, sino alla conclusione del procedimento.

#### **Art. 23 – Accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT**

1. Il RPCT accede all'identità del segnalante per accertare che il *whistleblower* disponga del requisito soggettivo previsto dall'art. 3 e quando l'Autorità giudiziaria, per proprie esigenze istruttorie, richiede i dati identificativi del *whistleblower*.
2. Nel caso sopra riportato, il RPCT avvisa il segnalante di aver comunicato i suoi dati personali all'Autorità giudiziaria, evenienza resa nota nell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sulla piattaforma informatica o trasmessa all'interessato a mezzo del servizio postale o consegnatagli personalmente.

#### **Art. 24 – Le segnalazioni anonime**

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del *whistleblower* sono considerate anonime.
2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a quelle ordinarie e come tali sono trattate e gestite secondo le procedure previste dall'ordinamento interno di Ateneo.
3. Alle segnalazioni anonime non si applicano le disposizioni normative previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023.

4. L'Università degli Studi dell'Aquila registra le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno dedicato al *whistleblowing* e le conserva, unitamente alla relativa documentazione, rendendo possibile rintracciarle nel caso in cui l'ANAC ne faccia richiesta per tutelare il segnalante che abbia comunicato di aver subito misure ritorsive.

## **PARTE V – TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PROTETTI**

### **Art. 25 – I soggetti tutelati in caso di segnalazione**

1. In favore dei soggetti legittimati a effettuare la segnalazione, come individuati dall'art. 3, si applicano le seguenti misure di protezione, previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023:
  - a. divieto di ritorsione;
  - b. limitazioni della responsabilità;
  - c. nullità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti e le tutele previste dalla legge in favore del *whistleblower*;
  - d. misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni fornite, a titolo gratuito, da Enti del terzo settore individuati dall'ANAC in appositi elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità;
  - e. maggiori poteri sanzionatori in capo all'ANAC.
2. Beneficiano, altresì, delle misure di protezione di cui al comma 1 lett. a), b) e c) i seguenti soggetti:
  - a. i facilitatori;
  - b. le persone impiegate nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ad egli legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - c. i colleghi di lavoro del segnalante, impiegati nel medesimo contesto lavorativo, aventi con questi un rapporto abituale e corrente;
  - d. gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora;
  - e. gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

### **Art. 26 – Condizioni per la fruizione delle misure di protezione**

1. Le misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2023 si applicano in favore del segnalante se:
  - a. la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle previsioni normative contenute nel D.lgs. n. 24/2023;
  - b. al momento della trasmissione della segnalazione vi erano fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate fossero vere e che rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 4.
2. Le misure di protezione di cui al comma 1 trovano applicazione, parimenti, nell'ipotesi in cui il segnalante abbia trasmesso una segnalazione anonima, sia stato successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.
3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

### **Art. 27 – Divieto di ritorsione**

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari, amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietate ai sensi del presente articolo, perpetrati in danno del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.
3. L'onere di provare che tali condotte, atti o omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione grava su colui che le ha poste in essere.
4. Qualora il segnalante introduca un'azione risarcitoria dinanzi all'Autorità giudiziaria, riuscendo a dimostrare di aver effettuato una segnalazione di *whistleblowing* e, successivamente, di aver subito un pregiudizio, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia stato sofferto come conseguenza della segnalazione stessa.
5. A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni:
  - a. il licenziamento, la sospensione dal servizio o altre misure equivalenti;
  - b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- i. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- j. i danni alla reputazione, i pregiudizi economici o finanziari, la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- k. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- l. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **Art. 28 – Protezione dalle ritorsioni**

1. Il compito di accertare l'illegittimità delle condotte ritenute ritorsive è attribuito all'ANAC in via esclusiva.
2. Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni adottati o anche solo tentati o minacciati, ne dichiara la nullità e applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

#### **Art. 29 – Limitazioni di responsabilità**

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo del segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta se:
  - a. la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle previsioni normative contenute nel D.lgs. n. 24/2023;
  - b. al momento della trasmissione della segnalazione vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione.
2. Se sussistono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. La responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni che non sono collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **Art. 30 – Rinunce e transazioni**

1. Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, integrali o parziali, aventi a oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023, salvo che siano effettuate in sedi protette, nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113 comma 4 del Codice Civile.

#### **Art. 31 – Revoca delle misure di protezione**

1. Il segnalante non può ricevere protezione allorché risulti accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità:
  - a. penale, per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria;
  - b. civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, al *whistleblower* è irrogata una sanzione disciplinare.

### **PARTE VI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 32 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti per gestire le segnalazioni di *whistleblowing* sono trattati dall'Università degli Studi dell'Aquila nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se raccolti accidentalmente sono immediatamente cancellati.
3. I soggetti preposti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni sono stati espressamente autorizzati dall'Università degli Studi dell'Aquila a trattare i dati acquisiti tramite il canale di segnalazione interna

di *whistleblowing*, ai sensi degli articoli 29 e 32 comma 4 del GDPR 2016/679 e dell'articolo 2 *quaterdecies* del D.lgs. n. 196/2003.

4. L'informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali, Allegato 4 al presente Regolamento, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nell'apposita pagina dedicata al *whistleblowing*.
5. Nella fase di ricezione e di registrazione della segnalazione e sino al termine della fase conclusiva del procedimento di gestione della segnalazione stessa non sono fornite informative sul trattamento dei dati personali ai soggetti interessati diversi dal segnalante (ad esempio: persone coinvolte, facilitatori, ecc.), i quali non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR 2016/679 riconosce agli interessati, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata.
6. Laddove all'esito della fase conclusiva della segnalazione venga avviato un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo è resa l'informativa *ad hoc* sul trattamento dei dati personali come da Allegato 5 al presente Regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
7. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 *undecies* del D.lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 33 – Misure di sicurezza**

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, sulla base di un'apposita valutazione d'impatto, ha adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire al trattamento un livello di sicurezza adeguato in relazione agli specifici rischi ad esso connessi, come stabilito dal GDPR 679/2016.
2. Nel caso di segnalazione gestita tramite la piattaforma informatica, la sicurezza dei dati è garantita dal protocollo di crittografia di cui lo strumento è dotato.
3. Nell'ipotesi di segnalazione trasmessa a mezzo posta o effettuata in forma orale, la sicurezza dei dati, in formato analogico, digitale e/o ibrido, è garantita dalla custodia degli stessi in appositi archivi, accessibili unicamente al RPCT.

#### **Art. 34 – Conservazione dei dati personali**

1. Le segnalazioni con la relativa documentazione sono conservate dall'Università degli Studi dell'Aquila per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni, decorrenti dalla data di trasmissione al segnalante della comunicazione di riscontro. Resta salvo il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

#### **Art. 35 – Utilizzo delle segnalazioni per la redazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione**

1. La tutela del *whistleblower* rientra, a pieno titolo, tra le misure generali di prevenzione della corruzione.
2. Compete al RPCT pianificare le modalità con le quali dare attuazione alla predetta misura nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
3. Il RPCT può utilizzare le segnalazioni di *whistleblowing* pervenute all'Università degli Studi dell'Aquila, in forma anonima, spersonalizzata e pseudonimizzata, per il perseguimento dei seguenti fini:
  - a. darne contezza del numero nella relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012;
  - b. individuare le strutture e i processi interessati dalle violazioni e predisporre, conseguentemente, le opportune misure di contrasto e di prevenzione con il coinvolgimento dei Dirigenti competenti per materia.

### **PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 36 – Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing**

1. L'Università degli Studi dell'Aquila garantisce una formazione specifica al RPCT e al personale preposto alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* e organizza iniziative volte a sensibilizzare e informare i propri dipendenti circa le finalità e le modalità di accesso all'istituto.
2. Il RPCT invia specifiche comunicazioni a tutto il personale dell'Amministrazione per informarlo sugli aggiornamenti normativi in materia di *whistleblowing*.
3. Le informazioni sul canale interno e sulla procedura di gestione delle segnalazioni adottata dall'Università degli Studi dell'Aquila, nonché sui canali esterni di segnalazione e sui presupposti per

effettuare le segnalazioni attraverso i differenti canali, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo il percorso: "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", "Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)".

**Art. 37 – Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il procedimento di gestione delle segnalazioni interne di *whistleblowing* è sottoposto a revisione periodica per assicurarne la costante conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea nonché alle indicazioni ed alle prassi dell'ANAC.

**Art. 38 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dell'ordinamento europeo e di quello nazionale, vigenti in materia.

Allegato n. 1 – Modulo per la segnalazione a mezzo posta o orale di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

D.lgs. n. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing)

## **SEZIONE I: SEGNALAZIONE**

### **1. Chi sei?\***

*Seleziona una sola delle seguenti opzioni:*

- un dipendente dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un volontario che presta la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
- un tirocinante che presta la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dottorando presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
- un assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Aquila;
- un lavoratore che svolge la propria attività lavorativa presso un soggetto del settore pubblico o privato che fornisce beni o servizi ovvero realizza opere in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso un soggetto del settore pubblico o privato che fornisce beni o servizi ovvero realizza opere in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila (titolare di rapporto di lavoro autonomo; titolare di rapporto di collaborazione quale: rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o altro, che si sostanzia in una prestazione di opera continuativa e coordinata; rapporto di lavoro parasubordinato);
- un libero professionista che svolge la propria attività lavorativa in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un consulente che svolge la propria attività lavorativa in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dipendente di un ente pubblico economico che opera nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico che opera nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dipendente di una società *in house* che opera nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dipendente di un organismo di diritto pubblico che opera nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un dipendente di un concessionario di pubblico servizio che opera nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- un azionista (persona fisica) che detiene azioni in un soggetto del settore pubblico con veste societaria (ad es., società in controllo pubblico, società *in house*, società cooperative, ecc.), operante nel contesto lavorativo dell'Università degli Studi dell'Aquila, venuto a conoscenza di informazioni su possibili violazioni in ragione dei diritti di cui è titolare e del suo ruolo;
- una persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Università degli Studi dell'Aquila (ad esempio, un componente del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, un rappresentante della componente studentesca negli organi universitari, ecc.);
- soggetto con altro rapporto collaborativo strutturato con l'Università degli Studi dell'Aquila (specificare):

---

altro (specificare):

---

### **2. La tua segnalazione si riferisce all'Ateneo o a un'azienda partecipata dallo stesso?\***



- Ateneo
- Azienda partecipata

**3. Hai già segnalato internamente all'Ateneo?\***

- Sì
- No

**4. Hai già segnalato/denunciato ad altre Istituzioni o Autorità?\***

- Sì
- No

In caso affermativo, a chi?

**4.1 In che data hai effettuato la segnalazione/denuncia?**

---

**4.2 Qual è stato l'esito della segnalazione/denuncia?\*** Indica lo stato del procedimento.

- la segnalazione/denuncia è stata archiviata, senza assunzione di provvedimenti nei confronti della persona segnalata;
  - la segnalazione/denuncia è ancora in fase di gestione;
  - l'Autorità o l'Istituzione cui mi sono rivolto ha assunto provvedimenti nei confronti della persona segnalata/denunciata;
  - altro (specificare):
- 

**4.3 Vuoi condividere una copia della segnalazione/denuncia?**

*Seleziona una delle seguenti opzioni:*

- sì
- no

**5. Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate?\***

- Sì
- No

In caso affermativo, tieni presente che, se vuoi comunicare di aver subito ritorsioni e non anche inviare una segnalazione di illeciti, questa comunicazione deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

**6. Tipologia di violazione che intendi segnalare\***

*Seleziona una o più delle seguenti opzioni:*

- illecito amministrativo;
  - illecito civile;
  - illecito contabile;
  - illecito penale;
  - atti e/o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea;
  - altro (specificare):
- 

**7. Descrivi quello che è successo in modo sintetico (massimo 200 caratteri)\***

---

---

---

**8. Descrivi quello che è successo in modo esteso\***

---

---

---

---

---

---

---

**9. Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?\***

---

---

---

---

---

**10. Chi, internamente all'ente, ha tratto beneficio dall'illecito?\***

---

---

---

---

---

**11. Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente all'ente (aziende e/o persone)?**

---

---

---

---

---

**12. Conosci la dimensione economica dell'illecito?**

---

---

---

---

---

**13. Che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali?\***  
*Seleziona una delle seguenti opzioni:*

- Sono vittima dell'accaduto
- Sono coinvolto/a nell'accaduto
- Sono testimone diretto/a dei fatti
- Mi è stato riferito direttamente
- Diceria, l'ho sentito dire

**14. Con chi ne hai parlato, oltre a noi? Che consigli ti hanno dato?**

*Seleziona una o più delle seguenti opzioni:*

- Colleghi/e
- Sindacato
- Il mio/La mia superiore
- Altri soggetti interni (OIV, Risorse Umane, etc)

**15. Nome e cognome della persona fisica responsabile della violazione**

---

**16. Recapiti della persona fisica responsabile della violazione**

*Se a te noti, indica i recapiti della persona coinvolta (indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono, email, ecc.).*

---

**17. Se non conosci l'identità e/o i recapiti della persona fisica responsabile della violazione, indica gli elementi utili per poterla identificare**

---

**18. Datore di lavoro ed ufficio di afferenza della persona fisica responsabile della violazione, all'epoca dei fatti segnalati**

---

---

**SEZIONE II: ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE**

**1. Puoi indicare altri soggetti che possano fornire informazioni sulla violazione?\***

Seleziona una delle seguenti opzioni:

- sì
- no

**2. Se hai selezionato "sì", indica le loro generalità ed un loro recapito**

(nome, cognome, indirizzo di residenza, domicilio, telefono, email, ecc.):

---

---

---

---

---

**SEZIONE III: ALLEGATI**

**1. Elenca i documenti, analogici e/o digitali, che comprovano la violazione da te segnalata e che intendi allegare:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Allegato n. 2 – Dichiarazione di identità  
D.lgs. n. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing)

**IDENTITÀ**

**Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?**

- sì  
 no

(Dichiara se intendi rivelare i tuoi dati personali, che saranno gestiti e custoditi con le modalità descritte nell'Informativa Privacy pubblicata sulla pagina del sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Aquila dedicata al *whistleblowing*, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza imposto dall'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, e, in caso affermativo, compila tutti i campi del presente modulo ed allega una copia del tuo documento di identità, in corso di validità.

**N.B. Dichiarando di non voler rivelare i tuoi dati personali la segnalazione risulterà anonima e, conseguentemente, non potrai beneficiare delle misure di protezione previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023.** La segnalazione anonima, ove circostanziata, è equiparata a quelle ordinarie e come tale sarà trattata e gestita secondo le procedure previste dall'ordinamento interno di Ateneo)

Nel caso voglia fornire i tuoi dati identificativi, compila i seguenti campi obbligatori:

**1. Nome:**

---

**2. Cognome:**

---

**3. Indirizzo di contatto**

---

**4. Datore di lavoro ed ufficio di appartenenza all'epoca in cui è avvenuta la violazione**

---

---

**5. Datore di lavoro ed ufficio di appartenenza attuali**

---

---

**Allego fotocopia del documento di identità, in corso di validità.**

Allegato n. 3 – Modulo per la richiesta di incontro diretto con il RPCT per la segnalazione di whistleblowing  
in forma orale

art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 24/2023

art. 13 del “Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing”

**AI RPCT**  
dell'Università degli Studi dell'Aquila

**Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?**

- sì  
 no

(Dichiara se intendi rivelare i tuoi dati personali, che saranno gestiti e custoditi con le modalità descritte nell'Informativa Privacy pubblicata sulla pagina del sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Aquila dedicata al *whistleblowing*, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza imposto dall'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, e, in caso affermativo, compila tutti i campi del presente modulo.

**N.B. Dichiarando di non voler rivelare i tuoi dati personali la richiesta di incontro diretto con il RPCT risulterà anonima e, conseguentemente, non riceverà seguito non potendo essere gestita tramite il canale interno che l'Università degli Studi dell'Aquila ha dedicato al whistleblowing)**

La/Il sottoscritta/o Sig./Sig.ra (Nome e Cognome)

---

Indirizzo di contatto

---

---

### CHIEDE

al RPCT dell'Università degli Studi dell'Aquila di voler fissare, entro un termine ragionevole, un incontro diretto con la/il richiedente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 24/2023 e dell'art. 13 del "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing*".

Luogo e data

Firma

---

---

## Allegato n. 4 – Informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54-bis D.LGS. n. 165/2001)

### **Titolare del trattamento**

Università degli Studi dell'Aquila, sede legale Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ).

### **Rappresentante legale del Titolare**

Rettore pro-tempore prof. Edoardo Alesse  
sede di ufficio Palazzo Camponeschi piazza Santa Margherita n. 2, 67100 L'Aquila (AQ)  
e-mail [segreteria.rettore@strutture.univaq.it](mailto:segreteria.rettore@strutture.univaq.it)  
PEC [protocollo@pec.univaq.it](mailto:protocollo@pec.univaq.it).

### **Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)**

telefono +39-0862432290  
e-mail [rpdp@strutture.univaq.it](mailto:rpdp@strutture.univaq.it)  
PEC [protocollo@pec.univaq.it](mailto:protocollo@pec.univaq.it).

### **Responsabile del trattamento**

Per segnalazioni scritte tramite la piattaforma informatica: Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano.

Per segnalazioni scritte a mezzo del servizio postale: Cineca con sede legale in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO).

### **Trattamento**

Segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo – *whistleblowing*.

I dati personali raccolti a seguito di segnalazione orale sono trattati dal personale dell'Ateneo, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

In caso di segnalazione scritta i dati personali sono trattati da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma informatica, dedicata alla segnalazione di illeciti, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

### **Riferimenti normativi e base giuridica del trattamento**

- Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Delibera ANAC n. 311/2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
- Articolo 6 lett. c) del GDPR 679/2016 - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
- Articolo 6 lett. e) del GDPR 679/2016 - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ateneo.

I dati forniti dal segnalante vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie, volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

### **Tipologie di dati trattati**

Categorie di dati: identificativi e identificativi online.

Tipo: nome e cognome; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica; indirizzo di contatto; luogo e sede di lavoro; dati particolari (identificativi di soggetti terzi, fisici e giuridici; dati giudiziari).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati.

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 2 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

### **Diffusione dei dati**

Non viene effettuata la diffusione dei dati.

### **Facoltatività o obbligatorietà legale della comunicazione dei dati**

La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è obbligatoria al fine di beneficiare delle misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2023.

L'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato discende dall'adempimento di un obbligo legale. Possibili Destinatari: Autorità Giudiziaria, Corte dei conti e ANAC.

### **Possibili conseguenze in caso di mancato conferimento**

Il D.lgs. n. 24/2023 non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime le quali, quindi, saranno considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie, da trattare secondo i criteri stabiliti nell'ordinamento interno dell'Amministrazione.

### **Tempi e modalità di conservazione dei dati**

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. È fatta salva la loro conservazione per un periodo più lungo allorché dalla segnalazione di *whistleblowing* scaturiscano ulteriori procedimenti (di natura disciplinare, penale o contabile) ovvero su richiesta dell'Autorità pubblica o del GPDP.

Nel caso di segnalazione tramite piattaforma informatica i dati personali sono conservati sui server del fornitore esterno del servizio nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

Nell'ipotesi di segnalazione trasmessa a mezzo posta o effettuata in forma orale, la sicurezza dei dati, in formato analogico, digitale e/o ibrido, è garantita dalla custodia degli stessi in appositi archivi anonimizzati allocati all'interno di armadi muniti di serrature, accessibili unicamente al RPCT.

### **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

- **Accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati che lo riguardano, ad esempio per ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- **Rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- **Cancellazione:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
  - **Limitazione:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando viene contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario a verificare l'esattezza), quando il trattamento dei dati è illecito e l'interessato chiede che ne sia



limitato l'utilizzo, quando i dati sono necessari in sede giudiziaria nel caso in cui il titolare non ne abbia più bisogno, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare quando l'interessato si è opposto al trattamento;

- Opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) (per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) o f) (per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni);
- Proporre un reclamo ad un'autorità di controllo.

Per esercitare i sopracitati diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ([rpct@univaq.it](mailto:rpct@univaq.it)).

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, scrivendo a [garante@gdpd.it](mailto:garante@gdpd.it) oppure a [protocollo@pec.gdpd.it](mailto:protocollo@pec.gdpd.it).

Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## Allegato n. 5 – Informativa al segnalato sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54-bis D.LGS. n. 165/2001)

### **Titolare del trattamento**

Università degli Studi dell'Aquila, sede legale Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ).

### **Rappresentante legale del Titolare**

Rettore pro-tempore prof. Edoardo Alesse  
sede di ufficio Palazzo Camponeschi piazza Santa Margherita n. 2, 67100 L'Aquila (AQ)  
e-mail [segreteria.rettore@strutture.univaq.it](mailto:segreteria.rettore@strutture.univaq.it)  
PEC [protocollo@pec.univaq.it](mailto:protocollo@pec.univaq.it).

### **Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)**

telefono +39-0862432290  
e-mail [rpd@strutture.univaq.it](mailto:rpd@strutture.univaq.it)  
PEC [protocollo@pec.univaq.it](mailto:protocollo@pec.univaq.it).

### **Responsabile del trattamento**

Per segnalazioni scritte tramite la piattaforma informatica: Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano.

Per segnalazioni scritte a mezzo del servizio postale: Cineca con sede legale in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO).

### **Trattamento**

Segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo – *whistleblowing*.

I dati personali raccolti a seguito di segnalazione orale sono trattati dal personale dell'Ateneo, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

In caso di segnalazione scritta i dati personali sono trattati da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma informatica, dedicata alla segnalazione di illeciti, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

### **Riferimenti normativi e base giuridica del trattamento**

- Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Delibera ANAC n. 311/2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
- Articolo 6 lett. c) del GDPR 679/2016 - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
- Articolo 6 lett. e) del GDPR 679/2016 - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ateneo.

I dati forniti dal segnalante vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie, volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

## **Tipologie di dati trattati**

Categorie di dati: identificativi e identificativi online.

Tipo: nome e cognome; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica; indirizzo di contatto; luogo e sede di lavoro; dati particolari (identificativi di soggetti terzi, fisici e giuridici; dati giudiziari).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati.

## **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 2 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

## **Diffusione dei dati e comunicazione per obbligo legale o contrattuale**

Non viene effettuata la diffusione dei dati.

L'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato discende dall'adempimento di un obbligo legale.

Possibili Destinatari: Autorità Giudiziaria, Corte dei conti e ANAC.

## **Tempi e modalità di conservazione dei dati**

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. È fatta salva la loro conservazione per un periodo più lungo allorché dalla segnalazione di *whistleblowing* scaturiscano ulteriori procedimenti (di natura disciplinare, penale o contabile) ovvero su richiesta dell'Autorità pubblica o del GPDP.

Nel caso di segnalazione tramite piattaforma informatica i dati personali sono conservati sui server del fornitore esterno del servizio nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

Nell'ipotesi di segnalazione trasmessa a mezzo posta o effettuata in forma orale, la sicurezza dei dati, in formato analogico, digitale e/o ibrido, è garantita dalla custodia degli stessi in appositi archivi anonimizzati allocati all'interno di armadi muniti di serrature, accessibili unicamente al RPCT.

## **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

- **Accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati che lo riguardano, ad esempio per ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- **Rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- **Cancellazione:** l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- **Limitazione:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando viene contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario a verificare l'esattezza), quando il trattamento dei dati è illecito e l'interessato chiede che ne sia limitato l'utilizzo, quando i dati sono necessari in sede giudiziaria nel caso in cui il titolare non ne abbia più bisogno, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare quando l'interessato si è opposto al trattamento;
- **Opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) (per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) o f) (per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni);
- **Proporre un reclamo a un'autorità di controllo.**

Per esercitare i sopracitati diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza ([rpct@univaq.it](mailto:rpct@univaq.it)).

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, scrivendo a [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) oppure a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).